



COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI

PROVINCIA DI COSENZA

Ordinanza N. 239 del 13/03/2021

PROPOSTA N.ro 244 del Settore GIUNTA Ufficio UFFICIO DI GIUNTA

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NEL COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI - REVOCA ORDINANZA N. 231 DEL 9 MARZO 2021 E CONSEGUENTE RIAPERTURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO .

I. C. S. TERRANOVA DA SIBARI
Prot. 0001187 del 13/03/2021
(Entrata)

IL SINDACO

VISTI:

- l'art. 32 della Costituzione;
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ed, in particolare, quelli:

- del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 maggio 2020, n. 35, del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- del 3 dicembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- del 14 gennaio 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, (21A00221), pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n. 11 del 15 gennaio 2021;
- del 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16

maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (21A01331) (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17);

VISTI i Decreti Legge emanati in merito, ed in particolare:

- il D.L. 18.12.2020 n. 172, c.d. “Decreto Natale” di Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" pubblicato sulla GU Serie Generale n. 313 del 18.12.2020;
- il D.L. 5 gennaio 2021, n. 1, recante “ Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” , pubblicato sulla GU Serie Generale n.3 del 05-01-2021, che fissa le disposizioni valide nel periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, data di scadenza del DPCM 3 dicembre;
- Il Decreto Legge 14/01/2021 n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021” che detta disposizioni fino al 5 marzo 2021;
- il Decreto Legge 12/02/2021 n.12 e del 13/02/2021 n.15, aventi entrambi ad oggetto: “Ulteriori disposizioni in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19;

VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute;

RICHIAMATE le vigenti Ordinanze Sindacali in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19;

RICHIAMATA, la propria Ordinanza N. 231 del 09/03/2021, con cui è stata disposta la sospensione delle attività scolastiche di ogni ordine e grado presenti sul territorio di Terranova da Sibari;

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica sul territorio comunale, a seguito di ripetuti accertamenti, screening con tamponi antigenici e verifiche da parte del Dipartimento dell'ASP, con tamponi molecolari, non hanno evidenziato aumenti di contagi, tali da pregiudicare la salute pubblica;

CHE alla data odierna, non esistono situazioni particolari da richiedere il mantenimento delle limitazioni, e che sono in corso ulteriori operazioni di monitoraggio e tracciamento dei casi che, permettono un più attento controllo della situazione;

CONSIDERATO che, tra i soggetti attualmente contagiati nel comune di Terranova da Sibari, non risultano alunni e personale docente ed amministrativo delle locali scuole dell'obbligo e, al

momento, non viene identificato un rischio di contagio significativo tale da pregiudicare la ripresa delle attività scolastiche;

DATO ATTO, che sono stati effettuati, prima della ripresa delle attività didattiche, screening specifici con tamponi antigenici, per il personale scolastico alunni e genitori, con esito negativo per tutti;

RICHIAMATI:

- l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale...";

ORDINA

LA REVOCA DELL'ORDINANZA N. 231 del 09/03/2021, con cui è stata disposta la sospensione delle attività scolastiche di ogni ordine e grado presenti sul territorio di Terranova da Sibari;

AUTORIZZA

La riapertura degli edifici scolastici di ogni ordine e grado del territorio comunale e l'avvio delle attività didattiche in tutte le scuole del territorio del Comune di Terranova da Sibari, **a partire da lunedì 15 marzo 2021.**

INFORMA

Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, ricorso dinanzi al TAR della Calabria ovvero, in alternativa, entro centoventi giorni dalla suddetta pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

- L'immediata Esecutività del presente provvedimento;
- Di comunicare il presente atto, per quanto di competenza, alla Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo di Terranova da Sibari;
- Che la presente ordinanza venga pubblicata sull'Albo Pretorio online del Comune, accessibile dal portale web dell'Ente, e che copia della stessa, per opportuna conoscenza ovvero per le opportune determinazioni in merito, venga inviata a:
 - a. alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza;

- b. all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
- c. al Presidente della Giunta Regionale della Calabria;
- d. ai Responsabili dei Settori Tecnico e Amministrativo;
- e. all'Ufficio Polizia Municipale;
- f. al Comando Stazione Carabinieri di Terranova da Sibari.

TERRANOVA DA SIBARI, li 13/03/2021

Il Sindaco
LIRANGI LUIGI

